

Legge regionale 14 giugno 1983 , n. 54 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Art. 26

Gli importi di cui al precedente articolo 25 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

Le indennità previste all' articolo 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, vengono calcolate anche sugli importi di cui al precedente articolo 25.

Gli stessi sono corrisposti in quanto compete lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.